



22599-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ELISABETTA ROSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 564-2023
SERGIO DI PAOLA	- Relatore -	CC - 23/03/2023
PIERO MESSINI D'AGOSTINI		R.G.N. 43919/2022
DONATO D'AURIA		
SANDRA RECCHIONE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a (omissis)

avverso la sentenza del 1/7/2022 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;

letta la memoria depositata dall'Avv. (omissis) che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato - senza procedere al dibattimento - l'estinzione dei reati contestati all'imputato (truffa continuata per l'indebita percezione di trattamenti pensionistici e false dichiarazioni del privato in atto pubblico), confermando le statuizioni della decisione di primo grado, comprese quelle relative alla disposta confisca per equivalente di un immobile dell'imputato.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 322 *ter*, 640 *quater* cod. pen., 578 *bis* cod. proc. pen., e vizio di motivazione (per carenza), per aver confermato la statuizione riguardante la confisca per equivalente in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa che ha esteso il regime di conservazione della confisca, in presenza di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, alle ipotesi previste dall'art. 322 *ter* cod. pen.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 322 *ter*, 640 *quater* cod. pen., e vizio di motivazione (per carenza), per avere confermato la disposta confisca per equivalente del profitto del reato di truffa continuata, pur essendo i fatti contestati anteriori all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012 n. 190 con cui è stato modificato il tenore dell'art. 322 *ter* cod. pen., estendendo l'oggetto della confisca per equivalente anche alla categoria del profitto del reato.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. B) e C), 179 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale pronunciato la sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati senza procedere al dibattimento, impedendo l'esercizio delle prerogative difensive in relazione alla statuizione riguardante la confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Il terzo motivo di ricorso, che deve essere esaminato in via preliminare atteso il carattere teoricamente assorbente del dedotto profilo di nullità dell'intero giudizio di appello, è fondato. È stato affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità che la sentenza predibattimentale con cui il giudice d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni sulla confisca (ovvero revocandole, con il conseguente ordine di restituzione di quanto in sequestro) è affetta da nullità, per violazione del contraddittorio, in quanto sia l'imputato, sia la parte pubblica, hanno diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello, al fine di poter espletare compiutamente le rispettive facoltà processuali su tale punto (Sez. 3, n. 40522 del 20/06/2019, Mizzi, Rv. 277050 - 01, circa l'interesse dell'imputato a contraddire in punto di disposta confisca; Sez. 3, n. 10376 del 19/12/2019, dep. 2020, Diaschi, Rv. 278539 - 0, per l'ipotesi dell'interesse del P.M. ad impugnare la statuizione dell'omessa confisca).

La nullità della sentenza pronunciata in grado di appello non impone, però, l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per lo svolgimento del nuovo



giudizio di secondo grado; deve, infatti, rilevarsi che il capo della decisione relativo alla disposta confisca può essere deciso nel presente giudizio di cassazione, non richiedendo specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (in quanto correlato alla sola applicazione di regole di diritto secondo i principi di irretroattività delle disposizioni penali sfavorevoli).

Risulta dal testo delle decisioni di merito che i reati contestati all'imputato sono stati commessi dall'anno (omissis) sino al mese di (omissis); che la confisca disposta in primo grado aveva quale presupposto, legittimante l'ablazione, l'individuato profitto del reato di truffa e quale oggetto un bene immobile di proprietà dell'imputato, sino alla concorrenza del valore corrispondente al realizzato profitto; pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la confisca non poteva essere disposta poiché «la confisca per equivalente del profitto, introdotta dall'art. 322 *ter*, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata» (Sez. 6, n. 16103 del 19/02/2020, De Grandi, Rv. 278961 - 01), né - per il medesimo principio di irretroattività delle disposizioni sfavorevoli - poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 578 *bis*, cod. proc. pen. (Sez. unite n. 4145 del 29/9/2022, dep. 2023, Esposito).

La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen., provvedendo altresì all'eliminazione della disposta confisca; la Cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, statuizione che elimina.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.

Così deciso il 23/3/2023

Il Consigliere Estensore
Sergio Di Paola



La Presidente
Elisabetta Rosi



**DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE**

IL 24 MAG. 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario giudiziario
dott.ssa Vincenza Stefania FIUMARA

